

*Pubblicato online il 18 giugno 2025*

*Il dialogo con le confessioni religiose nella costruzione dello spazio giuridico euro-unitario e nella disciplina giuridica delle nuove tecnologie di intelligenza artificiale\**

*Dialogue with religious denominations in the construction of the EU legal space and in the legal regulation of new artificial intelligence technologies*

**MARIA D'ARIENZO**

#### RIASSUNTO

*Il contributo esamina il ruolo del dialogo tra confessioni religiose e istituzioni eurounitarie nella costruzione dello spazio giuridico europeo e, in particolare, nella regolazione delle tecnologie di intelligenza artificiale, culminata nell'adozione del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act). In tale contesto, gli attori confessionali hanno contribuito attivamente all'elaborazione di un'"algoretica" capace di coniugare l'innovazione tecnologica con la tutela dei diritti fondamentali della persona, incluso il diritto di libertà religiosa.*

#### PAROLE CHIAVE

*Algoretica; intelligenza artificiale; libertà religiosa; dialogo tra confessioni religiose e istituzioni eurounitarie*

#### ABSTRACT

*The contribution examines the role of dialogue between religious denominations and European Union institutions, pursuant to Article 17 TFEU, in the construction of the European legal space and, in particular, in the regulation of artificial intelligence technologies, culminating in the adoption of Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act). In this context, religious actors have actively contributed to the development of a paradigm of "algor-ethics" capable of reconciling technological innovation with the protection of fundamental human rights, including freedom of religion.*

#### KEYWORDS

---

\* Contributo destinato alla pubblicazione negli atti del Convegno "Comunicare l'Europa, costruire l'Europa", a cura della Summer School AUSE.

*Pubblicato online il 18 giugno 2025*

*Algor-ethics; artificial intelligence; freedom of religion; dialogue between religious denominations and EU institutions*

SOMMARIO: 1. *Premessa* – 2. *Il contributo delle confessioni religiose all'elaborazione dell'art. 17 TFUE* – 3. *Il contributo delle confessioni religiose alla elaborazione di un'algor-etica europea* – 4. *Il contributo delle confessioni religiose alla previsione del divieto di categorizzazione biometrica di cui all'art. 5 del Regolamento europeo 2024/1689 sull'intelligenza artificiale*

1. *Premessa.*

Le implicazioni derivanti dal crescente impiego delle tecnologie di intelligenza artificiale costituiscono un tema di grande interesse e attualità per gli studiosi del diritto ecclesiastico in considerazione del contributo offerto dalle confessioni religiose, nel quadro della loro partecipazione alla costruzione dello spazio giuridico euro-unitario, per la elaborazione di principi etici e giuridici in grado di coniugare lo sviluppo di tali sistemi con il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*.

Nel contesto euro-unitario si è assistito negli ultimi anni ad un proficuo e costruttivo confronto su tali tematiche tra le istituzioni euro-unitarie, *in primis* il Parlamento europeo, e le organizzazioni confessionali, al punto che il dibattito relativo all'algor-etica ha rappresentato una dei principali ambiti in cui si è concretizzato l'impegno dell'Unione europea, sancito dall'art. 17, par. 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (d'ora in poi TFUE), all'attivazione di un «dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni»<sup>1</sup>.

Ed è proprio rispetto alla valutazione delle opportunità e dei rischi<sup>2</sup> derivanti dall'utilizzo sempre più massivo degli algoritmi nei vari settori dell'economia e della vita umana che si è dipanato

---

<sup>1</sup> Cfr. art. 17, par. 3 TFUE: «Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni». Sul tema vedasi *ex plurimis* MARCO VENTURA, *L'articolo 17 TFUE come fondamento del diritto e della politica ecclesiastica dell'Unione europea*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2014, pp. 293-304.

<sup>2</sup> Papa Francesco nel *Discorso in occasione della sessione del G7 sull'intelligenza artificiale* ha definito le tecnologie algoritmiche «uno strumento affascinante e tremendo». Cfr. PAPA FRANCESCO, *Discorso in occasione della sessione del G7 sull'intelligenza artificiale*, 14 giugno 2024, consultabile all'indirizzo [www.vatican.va](http://www.vatican.va). In precedenza, Papa Francesco, nel *Messaggio per la LVII Giornata mondiale della Pace* del 14 dicembre 2023 (consultabile su [www.vatican.va](http://www.vatican.va)), aveva già evidenziato i rischi che possono derivare dall'impiego degli algoritmi tesi alla categorizzazione degli individui nei

*Pubblicato online il 18 giugno 2025*

quel “contributo specifico” delle organizzazioni confessionali<sup>3</sup> alla elaborazione della prima normativa sovranazionale in materia di intelligenza artificiale, ovvero del Regolamento Europeo sull’intelligenza artificiale (*AI Act*), entrato in vigore, come noto, il 1 agosto 2024<sup>4</sup>. D’altro canto, la partecipazione delle confessioni religiose alla definizione dello spazio giuridico euro-unitario aveva già trovato una sua esplicita e rilevante affermazione nella disposizione di cui all’art. 91 del Regolamento Generale dell’Unione europea n. 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR), che, come noto, riconosce ai «corpus completi di norme a tutela delle persone fisiche» elaborati dalle confessioni religiose la possibilità di disciplinare il trattamento intraconfessionale dei dati personali, comprese le categorie particolari di dati personali<sup>5</sup>.

2. *Il contributo delle confessioni religiose all’elaborazione dell’art. 17 TFUE*

Il ruolo delle confessioni religiose quali strumenti attivi nei processi di costruzione dello spazio giuridico euro-unitario trova il suo fondamento nell’art. 17, par. 3 TFUE, la cui formulazione

---

“sistemi di credito sociale” (c.d. social scoring). Sul punto, il Papa rileva come, in futuro, «l’affidabilità di chi richiede un mutuo, l’idoneità di un individuo ad un lavoro, la possibilità di recidiva di un condannato o il diritto a ricevere asilo politico o assistenza sociale potrebbero essere determinati da sistemi di intelligenza artificiale. La mancanza di diversificati livelli di mediazione che questi sistemi introducono è particolarmente esposta a forme di pregiudizio e discriminazione: gli errori sistemici possono facilmente moltiplicarsi, producendo non solo ingiustizie in singoli casi ma anche, per effetto domino, vere e proprie forme di disuguaglianza sociale».

<sup>3</sup> Cfr. VENERANDO MARANO, *La condizione e il contributo delle Chiese nell’Unione europea*, in GERALDINA BONI, ERMINIA CAMASSA, PAOLO CAVANA, PASQUALE LILLO, VINCENZO TURCHI, VENERANDO MARANO (a cura di), *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 1109-1118.

<sup>4</sup> Il Regolamento Europeo 2024/1689 (*AI Act*), entrato in vigore il 1 agosto 2024, sarà operativo in tutti gli Stati membri soltanto a partire dal 2 agosto 2026, e dal 2 febbraio 2025 limitatamente alle disposizioni di cui ai capi I (Disposizioni generali) e II (Pratiche di IA vietate). Il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull’intelligenza artificiale) è reperibile all’indirizzo [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L\\_202401689](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401689). In attesa della concreta applicazione dell’*AI Act*, soprattutto per quel che concerne i suoi profili sanzionatori, un primo banco di prova per verificare la capacità degli ordinamenti giuridici di disciplinare l’impiego degli strumenti di intelligenza artificiale è rappresentato dal Decreto n. DCCII del 16 dicembre 2024, con cui la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano ha promulgato Linee Guida recanti principi generali in materia di intelligenza artificiale che hanno effetto, a partire dal 1 gennaio 2025, nei confronti del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e del suo personale, oltre che per le attività dallo stesso svolte nelle zone di cui agli articoli 15 e 16 del Trattato Lateranense. Per approfondimenti si rinvia a FABIO BALSAMO, *Le Linee guida in materia di intelligenza artificiale per lo Stato della Città del Vaticano del 16 dicembre 2024*, consultabile all’indirizzo (<https://www.rivistadirittoreligioni.com/news/citta-del-vaticano-le-linee-guida-in-materia-di-intelligenza-artificiale-per-lo-stato-della-citta-del-vaticano-del-16-dicembre-2024-fabio-balsamo>)

<sup>5</sup> Cfr. FABIO BALSAMO, *La protezione dei dati personali di natura religiosa*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2021, p. 128, secondo il quale «con il GDPR si intende infatti esplicitamente riconoscere il potere delle confessioni religiose di modulare autonomamente l’applicazione dei trattamenti intraconfessionali di dati attraverso l’emanazione di apposite disposizioni, in attuazione di un’autonomia che ora assume rilevanza per la sua dimensione eminentemente normativa».

*Pubblicato online il 18 giugno 2025*

costituisce, occorre ricordarlo, il risultato di un serrato confronto tra organizzazioni confessionali e istituzioni europee. La disposizione, nell'istituzionalizzare il dialogo con le chiese, le associazioni religiose e le organizzazioni filosofiche nel rispetto del principio di autonomia confessionale (art. 17, paragrafi 1 e 2, TFUE)<sup>6</sup>, ha incorporato, infatti, gran parte delle proposte avanzate nel 2002 dalla Conferenza delle Chiese Europee (CEC) e dalla Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea (COMECE)<sup>7</sup>.

I tre paragrafi dell'art. 17 TUFUE realizzano, pertanto, un compromesso tra le istanze di autonomia delle confessioni religiose e il riconoscimento di un loro ruolo attivo nel sistema politico-giuridico euro-unitario. Sulla base del riconoscimento delle specifiche identità confessionali, che risentono anche dell'evoluzione storica dei singoli contesti nazionali<sup>8</sup>, l'art. 17, par. 1 TFUE garantisce l'intangibilità dell'autonomia delle confessioni religiose e dello *status* ad essere riconosciute nei diritti interni contro ogni potenziale e pregiudizievole impatto del diritto e delle politiche dell'Unione<sup>9</sup>. Al contempo, la disposizione ne riconosce il ruolo di attori sociali impegnati nella edificazione dello spazio giuridico euro-unitario proprio grazie alla previsione di un dialogo costante, trasparente e regolare con le istituzioni europee<sup>10</sup>.

---

<sup>6</sup> I primi due paragrafi dell'art. 17 TFUE recepiscono i principi contenuti nella Dichiarazione n. 11 annessa al Trattato di Amsterdam del 1997 la quale, sebbene priva di efficacia vincolante, poneva un principio di rilevante significato politico. Così MARCO VENTURA, *L'articolo 17 TFUE come fondamento del diritto e della politica ecclesiastica dell'Unione europea*, cit., p. 293.

<sup>7</sup> Evidente è l'ispirazione della disposizione di cui all'art. 17 TFUE al testo proposto nel Documento della COMECE e della CEC "*Churches and Religious Communities in a Constitutional Treaty of the European Union*": «1. The European Union recognises and respects the right of the churches and religious communities to freely organise themselves in accordance with national law, their convictions and statutes and to pursue their religious aims in the framework of fundamental rights. 2. The European Union respects the specific identity and the contribution to public life of churches and religious communities and maintains a structured dialogue with them. 3. The European Union respects and does not prejudice the status under national law of churches and religious communities in the Member States. The Union equally respects the status of philosophical and non-confessional organisations». Il Documento è consultabile all'indirizzo <https://www.comece.eu/wp-content/uploads/sites/2/2022/04/20020927-Churches-and-Religious-Communities-in-a-Constitutional-Treaty-of-the-European-Union.pdf>.

<sup>8</sup> Da qui l'esigenza, soddisfatta dall'art. 17, par. 1 TFUE, di rispettare e non pregiudicare lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale.

<sup>9</sup> L'art. 17 TFUE costituisce, pertanto, un argine contro la possibile uniformazione dei diritti ecclesiastici nazionali, fatto salvo l'effettivo erosivo del c.d. margine di apprezzamento derivante dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea concernenti il fenomeno religioso. L'articolo 17 ha dato vita a una politica ecclesiastica dell'Unione che regola il rapporto complessivo tra l'Unione e il fenomeno religioso.

In altri termini, l'art. 17 TFUE impone specifici limiti rispetto all'adozione di politiche legislative europee in grado di compromettere lo status interno delle organizzazioni confessionali. Emblematico, al riguardo, è quanto previsto dalla Direttiva 78/2000 contro la discriminazione sul lavoro con riguardo alle organizzazioni di tendenza religiose. In argomento cfr. MARCO VENTURA, *L'articolo 17 TFUE come fondamento del diritto e della politica ecclesiastica dell'Unione europea*, cit., pp. 301-302, nonché MARIA D'ARIENZO, *Il divieto di discriminazione religiosa del lavoratore nelle organizzazioni di tendenza tra diritto interno e diritto dell'Unione europea*, in *Studi in onore di Francesco Santoni*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, pp. 799-806.

<sup>10</sup> Cfr. MARCO VENTURA, *L'articolo 17 TFUE come fondamento del diritto e della politica ecclesiastica dell'Unione europea*, cit., p. 297.

*Pubblicato online il 18 giugno 2025*

È, pertanto, mediante tale dialogo che si dispiega, in tutte le sue potenzialità, l'apporto delle confessioni religiose alla elaborazione di politiche e normative europee rispettose dei diritti fondamentali e della dignità della persona umana, minacciati dalle nuove sfide che pone l'evoluzione tecnologica<sup>11</sup>.

Oltre al ruolo della Conferenza delle Chiese Europee (CEC) e dalla Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea (COMECE), partecipano attivamente al dialogo con le istituzioni europee anche alcune organizzazioni islamiche ed ebraiche, costituite con il precipuo obiettivo di interloquire e confrontarsi con le istituzioni europee su tematiche di comune interesse. Si segnala, in tal senso, la fondazione nel 1996 del *Consiglio islamico per la Cooperazione in Europa*, che si prefigge come principale finalità quella di rappresentare le esigenze dei cittadini europei di fede islamica mediante l'implementazione del dialogo con le istituzioni euro-unitarie<sup>12</sup>.

In ambito ebraico degna di nota è, inoltre, l'attività dell'*European Council of Jewish Communities*, che costituisce una rete di comunità, istituzioni e organizzazioni ebraiche in Europa<sup>13</sup>.

L'importanza del dialogo con le organizzazioni confessionali non appare ridimensionata dalla scelta di non riproporre nell'art. 17 TFUE il carattere “strutturale”<sup>14</sup> che nel Documento predisposto dalla CEC e della COMECE avrebbe dovuto rafforzarne la centralità nell'assetto delle relazioni tra le organizzazioni confessionali e le istituzioni europee. Difatti, soccorre, in tal senso, il riferimento contenuto nella vigente formulazione dell'art. 17 TFUE alla “regolarità” e alla “trasparenza” del dialogo.

---

<sup>11</sup> In argomento cfr. PASQUALE ANNICCHINO, *L'interazione tra diritto e religione nella transizione digitale*, Giappichelli, Torino, 2025; FABIO BALSAMO, *La tutela del diritto di libertà religiosa nell'era dell'intelligenza artificiale*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2025.

<sup>12</sup> Il Consiglio Islamico è composto dalla Moschea di Strasburgo, dal Consiglio centrale dei Musulmani in Germania, dal Consiglio Supremo dei Musulmani in Belgio, dall'Unione delle Comunità Islamiche in Spagna, dalla Moschea Adda'wa di Parigi e dalla CO.RE.IS. Sul tema dell'integrazione islamica in Europa vedasi MARIO TEDESCHI, *Cultura islamica e integrazione europea*, in *Diritto e Religioni*, 1-2, 2006, pp. 227-238.

<sup>13</sup> Per approfondimenti sulle attività realizzate dall'*European Council of Jewish Communities* si rinvia al sito istituzionale <https://www.ecjc.org/>.

<sup>14</sup> Nel Documento della COMECE e della CEC “*Churches and Religious Communities in a Constitutional Treaty of the European Union*” si evidenzia l'importanza per le istituzioni euro-unitarie di un “dialogo strutturato” e della “consultazione” con le chiese e le comunità religiose. «On the basis of their engagement at local, regional, national and international level, in fields as diverse as social policy, migration, development aid, peace-making, education and pastoral care, churches and religious communities can make a particular contribution to this dialogue and to the quest for values in policy. This proposal provides for a structured dialogue with and consultation of churches and religious communities as essential elements of the democratic and social community characterised by the rule of law and bound by respect for fundamental rights». Cfr. COMECE, CEC, *Churches and Religious Communities in a Constitutional Treaty of the European Union*, Bruxelles, 28 settembre 2002, cit.

*Pubblicato online il 18 giugno 2025*

3. *Il contributo delle confessioni religiose alla elaborazione di un'algor-etica europea*

Come anticipato, uno dei principali ambiti in cui negli ultimi anni si è sviluppato un proficuo confronto tra confessioni religiose e istituzioni euro-unitarie è stato quello concernente l'elaborazione di principi cui ancorare la programmazione delle tecnologie di intelligenza artificiale.

Il dibattito sull'algor-etica nasce dall'esigenza di approntare discipline normative in grado di prevenire e contenere i nuovi rischi che possono derivare rispetto all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, compreso il diritto di libertà religiosa. Si consideri, su tutti, l'impiego di strumenti di intelligenza artificiale per le operazioni di profilazione algoritmica fondate sul trattamento delle «categorie particolari di dati personali»<sup>15</sup>, che possono determinare possibili effetti discriminatori per la persona, come nel caso di categorizzazioni biometriche suscettibili di escludere i fedeli di una determinata confessione religiosa dall'accesso a determinati servizi e prestazioni<sup>16</sup> o di processi di valutazione e selezione dei lavoratori realizzati sulla base di algoritmi che quantificano i tempi di produttività ed efficienza senza però tener conto di variabili legate ai rituali di preghiera<sup>17</sup>.

I gravi rischi che, insieme alle notevoli opportunità, pongono queste nuove tecnologie – su cui ha ulteriormente inciso l'avvento delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa, che incrinano significativamente la tenuta del principio della “sorveglianza umana” a causa della creazione algoritmica di nuovi contenuti a partire dai dati di addestramento<sup>18</sup> - hanno, pertanto, sollecitato l'emanazione di una disciplina normativa comune per tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Rispetto all'obiettivo di promuovere la programmazione di tecnologie di intelligenza artificiale rispettose dei diritti sanciti nella *Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea*, le confessioni religiose, ancor prima dell'emanazione dell'*AI Act*, hanno partecipato, in attuazione dell'art. 17 TFUE, al processo di elaborazione di principi etici e linee guida sia mediante la

---

<sup>15</sup>Il Considerando n. 71 GDPR invoca l'utilizzo di procedure di profilazione in grado di impedire «tra l'altro effetti discriminatori nei confronti delle persone fisiche sulla base della razza o dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione [...]».

<sup>16</sup> Il Considerando 16 dell'*AI Act* definisce la categorizzazione biometrica «come l'assegnazione di persone fisiche a categorie specifiche sulla base dei loro dati biometrici. Tali categorie specifiche possono riguardare aspetti quali il sesso, l'età, il colore dei capelli, il colore degli occhi, i tatuaggi, i tratti comportamentali o di personalità, la lingua, la religione, l'appartenenza a una minoranza nazionale, l'orientamento sessuale o politico».

<sup>17</sup> ILARIA VALENZI, *Libertà religiosa e intelligenza artificiale: prime considerazioni*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2020, pp.353-365, specialmente p. 359.

<sup>18</sup> FABIO BALSAMO, *Apps religiose e intelligenza artificiale generativa: nuove problematiche giuridiche*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2023, pp. 116-133, specialmente p. 119.

*Pubblicato online il 18 giugno 2025*

pubblicazione di appositi documenti<sup>19</sup>, sia attraverso la loro concreta presenza alle sedute preparatorie dei principali Documenti elaborati dal Parlamento europeo.

Ai lavori preparatori che hanno impegnato il Parlamento europeo nella redazione degli *Orientamenti etici per un'IA affidabile*<sup>20</sup> hanno infatti collaborato anche le principali organizzazioni confessionali operanti nel territorio dell'Unione europea<sup>21</sup>. Nelle interlocuzioni le autorità confessionali intervenute hanno espresso, al di là di alcune lievi differenze, una comune preoccupazione nei riguardi dell'approccio eccessivamente antropocentrico che connotava gli *Orientamenti*<sup>22</sup>, redatti, come lamentato dalla Chiesa evangelica tedesca, senza un necessario confronto con i teologi<sup>23</sup>. Anche grazie ai rilievi formulati dei rappresentanti delle diverse confessioni religiose, la versione definitiva degli *Orientamenti etici* era riuscita a rimarcare la primaria esigenza di assicurare la dimensione “umano-centrica” delle tecnologie di intelligenza artificiale, attribuendo specifico rilievo alla necessità di proteggere l'identità religiosa da ogni possibile impiego discriminatorio delle tecniche di intelligenza artificiale<sup>24</sup>.

Il filo conduttore dei vari interventi delle organizzazioni confessionali concerneva, dunque, la necessità di definire una solida base etica entro cui incanalare lo sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale (IA) nella costante ricerca di individuare il punto di equilibrio tra un progresso

---

<sup>19</sup> Emblematico è il Documento «*Robotisation of life*» predisposto dalla Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea nel 2019, che si caratterizza per una cauta apertura rispetto all'impiego degli strumenti di intelligenza artificiale allorché afferma che: «(...) infatti, i progressi tecnologici non devono essere demonizzati o rifiutati. Ciò che è necessario è un'analisi etica mirata dell'impatto del processo accelerato e avanzato di robotizzazione sull'individuo e sulla società».

<sup>20</sup> Cfr. Gruppo indipendente di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale istituito dalla Commissione europea nel giugno 2018, *Orientamenti etici per un'IA affidabile*, 2019, consultabile al seguente indirizzo <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai>.

<sup>21</sup> Non minore rilievo assumono le numerose attività congressuali organizzate dal Servizio di ricerca del Parlamento europeo (Eprs) sul tema dell'intelligenza artificiale, alle quali, proprio in attuazione dell'art. 17 TFUE, hanno partecipato i rappresentanti delle diverse confessioni religiose operanti nel territorio dell'Unione.

<sup>22</sup> PASQUALE ANNICCHINO, *Tra algor-etica e regolazione. Brevi note sul contributo dei gruppi religiosi al dibattito sull'intelligenza artificiale nel contesto europeo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2020, pp. 341-351, specialmente p. 346. Particolarmente critica nei confronti del modello antropologico che permea il Documento è stata la posizione della Chiesa ortodossa greca, secondo cui «The proposed European draft ethics for artificial intelligence presupposes the conception of the human being as an autonomous rational and free entity, who is obliged to engage with his or her counterparts only in order to serve his or her own complex social needs». *Ivi*, 345.

<sup>23</sup> *Ibidem*.

<sup>24</sup> Anche il successivo *Libro bianco sull'intelligenza artificiale* della Commissione Europea del 19 febbraio 2020 confermava che «l'uso dell'IA può pregiudicare i valori su cui si fonda l'Unione e causare violazioni dei diritti fondamentali, compresi i diritti alla libertà di espressione e di riunione, la dignità umana, la non discriminazione fondata sul sesso, sulla razza, sull'origine etnica, sulla religione [...]». Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, *Libro bianco sull'intelligenza artificiale*, 19 febbraio 2020, consultabile all'indirizzo [https://commission.europa.eu/system/files/2020-03/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020\\_it.pdf](https://commission.europa.eu/system/files/2020-03/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_it.pdf).

**Publicato online il 18 giugno 2025**

tecnologico sempre più rapido e la preservazione di uno spazio vitale per l'essere umano e le comunità in cui si forma la sua identità.

Ulteriori risultati dell'impegno degli attori confessionali nella elaborazione di principi etici in grado di guidare l'impiego degli strumenti di intelligenza artificiale sono giunti nell'ambito della iniziativa promossa dalla *Pontificia Accademia per la Vita*, che ha condotto alla firma a Roma nel 2020 della *"Rome Call for AI Ethics"*<sup>25</sup>. Con l'obiettivo di approfondire le implicazioni antropologiche ed etiche legate all'uso di queste nuove tecnologie, nel 2021 è stata inoltre istituita la Fondazione renAIssance, ente con personalità giuridica canonica pubblica con sede nello Stato della Città del Vaticano.

La *Rome Call for AI Ethics* sottolinea la necessità di conformare le tecnologie di intelligenza artificiale al rispetto dei principi etici fondamentali di trasparenza, inclusione, responsabilità, imparzialità, affidabilità, sicurezza e riservatezza, la cui osservanza riduce considerevolmente il rischio che dall'utilizzo di tali applicativi possano derivarne discriminazioni basate su sesso, razza o religione<sup>26</sup>. Il 10 gennaio 2023, in occasione dell'incontro *"AI Ethics: An Abrahamic commitment to the Rome Call"*, il documento è stato sottoscritto anche dal rabbino capo Eliezer Simha Weisz, membro del Consiglio del Gran Rabbinato di Israele, e dallo sceicco Abdallah bin Bayyah, presidente del Forum per la Pace di Abu Dhabi e del Consiglio emiratino per la Sharia Fatwa. Con questa adesione, i rappresentanti delle tre religioni abramitiche hanno riaffermato l'importanza di realizzare tecnologie di IA che rispettino i medesimi principi etici, contribuendo a scongiurare discriminazioni basate su fattori sensibili come l'identità religiosa della persona<sup>27</sup>.

La sottoscrizione del documento ha ulteriormente consolidato il ruolo delle religioni abramitiche come protagoniste nel dibattito etico globale sull'intelligenza artificiale e il loro contributo congiunto si dimostra, invero, sempre più necessario per promuovere un utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale eticamente sostenibile e orientato al bene comune, a fronte del sempre più massivo impiego di tali tecnologie, come denunciato da Papa Francesco, nelle operazioni belliche<sup>28</sup>.

---

<sup>25</sup> Il Documento è consultabile all'indirizzo [https://www.romecall.org/wp-content/uploads/2022/03/RomeCall\\_Paper\\_web.pdf](https://www.romecall.org/wp-content/uploads/2022/03/RomeCall_Paper_web.pdf).

<sup>26</sup> In argomento vedasi inoltre RAFFAELE SANTORO, *Santa Sede, algoretica e intelligenza artificiale: dalla Rome Call for AI Ethics al G7*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2024, pp. 714-732.

<sup>27</sup> Cfr. FABIO BALSAMO, *Apps religiose e intelligenza artificiale generativa: nuove problematiche giuridiche*, 123.

<sup>28</sup> Cfr. Francesco, *Messaggio di Sua Santità Francesco per la LVII Giornata mondiale della Pace*, 14 dicembre 2023, cit.

**Pubblicato online il 18 giugno 2025**

La corretta regolazione dell'esponentiale sviluppo delle applicazioni dell'intelligenza artificiale costituisce, pertanto, anche dalla prospettiva degli attori religiosi, «una delle principali sfide che il diritto, quale “ordine dell'agire”, è chiamato ad affrontare nelle società contemporanee per riaffermare la sua centralità a dispetto del suo “declino” e della sua “crisi”»<sup>29</sup>.

4. *Il contributo delle confessioni religiose alla previsione del divieto di categorizzazione biometrica di cui all'art. 5 del Regolamento europeo 2024/1689 sull'intelligenza artificiale*

Le confessioni religiose, come anticipato, hanno sostenuto il lavoro che ha impegnato per anni, nelle varie fasi dell'*iter*, le istituzioni euro-unitarie<sup>30</sup> nella preparazione e nella redazione di una normativa sovranazionale in grado di disciplinare l'uso delle intelligenze artificiali e il loro impatto sui cittadini e sui consumatori.

Il testo definitivo del Regolamento europeo 2024/1689 sull'intelligenza artificiale contiene significative modifiche rispetto alla bozza di Regolamento predisposta dalla Commissione europea il 21 aprile 2021<sup>31</sup>.

Nella bozza del 2021, a differenza di quanto previsto negli *Orientamenti etici per un'IA affidabile* del 2019 e

nel *Libro bianco sull'intelligenza artificiale* del 2020, risultava, infatti, espunto ogni riferimento alla necessità di impedire che mediante l'impiego di tecnologie di intelligenza artificiale non conformi ai principi etici l'identità religiosa potesse costituire un possibile elemento di vulnerabilità o di discriminazione dell'individuo o dei gruppi<sup>32</sup>.

A tale lacuna hanno parzialmente rimediato gli *Emendamenti* approvati dal Parlamento europeo nella seduta plenaria del 14 giugno 2023<sup>33</sup>, e specificamente gli emendamenti nn. 39 e 23<sup>34</sup>.

<sup>29</sup> Cfr. FABIO BALSAMO, *Apps religiose e intelligenza artificiale generativa: nuove problematiche giuridiche*, 117.

<sup>30</sup> Con una dichiarazione del 2 febbraio 2024 la COMECE ha apertamente sostenuto lo sforzo delle istituzioni euro-unitarie, confluito con la definitiva approvazione dell'*AI Act*. La Dichiarazione è consultabile all'indirizzo <https://www.comece.eu/comece-on-the-artificial-intelligence-act-it-does-justice-to-the-ethical-foundations-of-the-eu/>.

<sup>31</sup> Il testo della proposta di Regolamento europeo è consultabile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html>.

<sup>32</sup> Da rimarcare è anche l'emanazione del Regolamento europeo 2022/2065 del 19 ottobre 2022 (c.d. *Digital Services Act*), applicato dal 17 febbraio 2024. Il Regolamento introduce specifiche disposizioni dirette a prevenire e contrastare il fenomeno dell'hate speech on line, spesso caratterizzato dalla matrice religiosa delle condotte.

<sup>33</sup> FABIO BALSAMO, *Apps religiose e intelligenza artificiale generativa: nuove problematiche giuridiche*, 120-121.

<sup>34</sup> Gli *Emendamenti* sono consultabili all'indirizzo [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0236\\_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0236_IT.pdf).

*Pubblicato online il 18 giugno 2025*

Sul punto, non mi sembra peregrino affermare che la “pressione” degli attori confessionali sia risultata determinante per addivenire alle opportune modifiche apportate all’iniziale bozza di Regolamento europeo del 21 aprile 2021, a riprova dell’importanza di un dialogo trasparente e regolare tra istituzioni euro-unitarie e autorità religiose.

In particolare, le modifiche introdotte al Considerando 16 dall’Emendamento n. 39 sembrano immediatamente ricollegarsi ai ripetuti appelli con cui Papa Francesco ha denunciato, oltre ai rischi derivanti dalle operazioni di categorizzazione biometrica<sup>35</sup> e di *social scoring*<sup>36</sup>, il possibile travolgimento del principio della sorveglianza umana in caso di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale «così sofisticati da rendere arduo agli stessi programmatori la comprensione esatta del come essi riescano a raggiungere i loro risultati»<sup>37</sup>.

Il Considerando 16 *bis*, previsto dall’Emendamento n. 39, nell’evidenziare che «i sistemi di IA che classificano le persone fisiche assegnandole a categorie specifiche, in base a caratteristiche sensibili o protette note o dedotte, sono particolarmente intrusivi, violano la dignità umana e presentano un elevato rischio di discriminazione», espressamente rimarcava, inoltre, il rischio di discriminazione scaturente da un indebito utilizzo dei informazioni quali l’orientamento religioso e, conseguentemente, ha inserito tali pratiche tra quelle espressamente vietate, come recepite nella versione definitiva del Regolamento europeo all’art. 5.

In altri termini, anche grazie alle sollecitazioni provenienti dai leaders religiosi, l’emanazione dell’AI Act sembra aver posto un primo argine contro il rischio dell’implementazione di strumenti di intelligenza artificiale particolarmente invasivi e che, in altri contesti come quello cinese, hanno condotto ad esiti discriminatori nei confronti di specifici gruppi religiosi<sup>38</sup>.

---

<sup>35</sup> Così recita l’Emendamento n. 23: «La nozione di categorizzazione biometrica utilizzata nel presente regolamento dovrebbe essere definita come l’assegnazione di persone fisiche a categorie specifiche o la deduzione delle loro caratteristiche o dei loro attributi, quali il genere, il sesso, l’età, il colore dei capelli, il colore degli occhi, i tatuaggi, l’origine etnica o sociale, la salute, l’abilità mentale o fisica, i tratti comportamentali o di personalità, la lingua, la religione o l’appartenenza a una minoranza nazionale o l’orientamento sessuale o politico, sulla base dei loro dati biometrici o dei dati basati su elementi biometrici o che possono essere dedotti da tali dati». *Ibidem*.

<sup>36</sup> Cfr. FRANCESCO, *Messaggio per la LVII Giornata mondiale della Pace*, 14 dicembre 2023, consultabile all’indirizzo [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

<sup>37</sup> Cfr. FRANCESCO, *Discorso in occasione della sessione del G7 sull’intelligenza artificiale*, 14 giugno 2024, consultabile all’indirizzo [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

<sup>38</sup> Cfr. PASQUALE ANNICCHINO, *La minoranza musulmana e lo stato di sorveglianza cinese*, in *Coscienza e Libertà*, 63-64, 2022, pp. 27-33, secondo cui in Cina l’utilizzazione di alcuni software di riconoscimento facciale mirava alla individuazione dei membri della minoranza islamica uigura al fine di sottoporli a specifiche forme di controllo.

*Pubblicato online il 18 giugno 2025*

In definitiva, la disamina del ruolo degli attori confessionali nel dibattito sull'algor-etica dimostra l'importanza di un approccio più integrale alle problematiche giuridiche poste dal rispetto della dimensione umana nell'era dei dati e dell'intelligenza artificiale, al fine di scongiurare innanzitutto il rischio di un appiattimento della discussione sul tema in una dimensione meramente tecnicistica ed economicistica. Ed è, pertanto, proprio tale ambito a confermare la peculiarità del ruolo degli attori religiosi e l'importanza del dialogo e della cooperazione con le istituzioni euro-unitarie per la costruzione di uno spazio giuridico euro-unitario rispettoso dei diritti fondamentali e della centralità della persona umana anche in uno scenario futuro sempre più proiettato verso un paradigma digitale e tecnocratico.

 diritto & religio